CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO TIPOLOGIA: TEMPO INDETERMINATO ORARIO: TEMPO PIENO

L'anno 2021 il giorno del mese di dicembre

	TRA	
Il Comune di Milazzo - cod. fiscUmane		_ nella persona del Dirigente <i>p.t.</i> Risorse
	E	
INFANTINO Antonio, nato a	il	residente

Viste:

- la deliberazione della Giunta Municipale n. 20 del 28/01/2021, con la quale è stato approvato il Piano triennale del fabbisogno del personale 2021/2023 che ha previsto, tra l'altro, per l'anno 2021, la copertura di n. 1 posto di Dirigente Contabile (qualifica unica dirigenziale);
- la determinazione dirigenziale n. del di assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato di un Dirigente Contabile;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è regolato dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni ed Autonomia Locali, vigente nel tempo, dalle norme di legge vigenti in materia, dallo Statuto Comunale nonché dalle specificazioni esecutive degli istituti contrattuali o normative emesse, secondo le rispettive competenze, dagli Organi o Dirigenti dell'Ente.

Il lavoratore dichiara, ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei titoli e dei requisiti prescritti dalle disposizioni riguardanti l'accesso al rapporto di lavoro e dichiara, inoltre, di essere consapevoleche alla data di effettiva decorrenza del rapportodi lavoro non deve trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001. L'eventuale non veridicità delle dichiarazioni rese dal lavoratore medesimo, oltre a dare luogo all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, potrà produrre la risoluzione del rapporto stesso.

Il presente contratto individuale di lavoro in duplice originale ai sensi dell'art.14 del CCNL dell'area della Dirigenza del 10 aprile 1996, costituito dai seguenti patti e condizioni:

Art. 1 - Premessa.

Le parti riconoscono ed accettano le premesse come sopra esposte.

Art. 2 - Inquadramento e profili.

L'inquadramento giuridico professionale avviene nella qualifica unica dirigenziale, con il profilo di Dirigente Tecnico.

Art. 3 - Mansioni.

L'obbligazione prestazionale del dirigente, assunta con la stipulazione del presente contratto, è articolata e diffusa in ordine a tutte indistintamente le funzioni ascritte ed ascrivibili alla categoria professionale d'inquadramento, in quanto professionalmente equivalenti, che il dirigente stesso può essere chiamato ad assolvere dal datore di lavoro nell'esercizio a questi contrattualmente riconosciuto del potere specificativo dell'oggetto contrattuale.

Le funzioni sono assegnate secondo le determinazioni recate nell'ambito del sistema contrattuale nonché secondo le prescrizioni dettate in materia dalla normativa, dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

La predetta facoltà determinativa della specifica obbligazione prestazionale da rendersi ad opera del dirigente incontra il solo limite del necessario possesso, da parte dello stesso, di particolari titoli e/o abilitazioni inderogabilmente prescritti, dal vigente ordinamento giuridico generale e speciale, per l'assolvimento delle funzioni richieste.

Art. 4 – Decorrenza e durata del rapporto.

Il presente rapporto di lavoro è di carattere subordinato a tempo pieno e indeterminato, con decorrenza ______ Il rapporto di lavoro cesserà per cause naturali, contrattuali o di legge. Il dirigente firmatario del presente contratto potrà richiedere la mobilità *ex* art. 30 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (o altra forma di mobilità volontaria analoga) presso altro Ente, non prima di cinque anni decorrenti dalla data di immissione in ruolo nel Comune di Milazzo.

Art. 5 - Periodo di prova.

L'assunzione è subordinata all'esperimento di un periodo di prova di sei mesi, con la precisazione che ai fini del compimento di tale periodo, si tiene conto del solo servizio prestato, fatto salvo quanto previsto dal vigente CCNL e dall'art. 2096, comma 2, del cod. civ. In ordine alle modalità di computo del periodo di prova e ad ogni altro aspetto inerente allo stesso si rinvia a quanto previsto dall'art. 15 del CCNL del Comparto Regioni e Autonomie locali del 10/04/1996.

Art. 6 - Tipologia del rapporto di lavoro.

Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo pieno.

Il presente rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo, i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto, anche in relazione a cause di risoluzione anticipata e termini di preavviso, salvo che non siano espressamente previsti dalla legge o dai successivi contratti con espresse integrazioni al contratto individuale. In caso di annullamento della procedura di reclutamento il presente contratto viene risolto senza obbligo di preavviso.

Art. 7 - Trattamento economico.

La retribuzione annua è quella prevista dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'area della dirigenza del Comparto Regioni ed Autonomie locali degli enti locali e dal contratto decentrato integrativo, come sotto indicato:

- Stipendio tabellare annuo pari ad euro 43.310,80 (comprensivo della 13[^] mensilità)
- Retribuzione di posizione annua pari ad euro (comprensiva della 13[^] mensilità), salvo diversa e successiva ponderazione operata dalla Giunta Comunale, oltre all'assegno per il nucleo familiare se spettante, ulteriori indennità se previste e alla retribuzione di risultato rapportata al grado di raggiungimento di predefiniti obiettivi e alla qualità della prestazione individuale del dirigente. La retribuzione imponibile ai fini contributivi e

fiscali sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Sono fatti salvi i futuri miglioramenti dei contratti collettivi nazionali e decentrati dei dirigenti di questo Comune.

Art. 8 - Luogo di assunzione e sede di lavoro.

L'attività lavorativa viene espletata presso le sedi operative e direzionali del Comune di Milazzo.

Art. 9 - Orario di lavoro.

Nell'ambito dell'assetto organizzativo di questo Ente il dirigente assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro correlandolo ,in modo flessibile, alle esigenze della struttura cui è preposto e all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.

Art. 10 – Obblighi del dirigente.

Il dirigente è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà e imparzialità, nel rispetto delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della Pubblica Amministrazione. Al dipendente è consegnata copia del codice disciplinare dei Dirigenti.

Art. 11 - Disciplina.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel contratto di lavoro, collettivo, aziendale e individuale, potrà dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari a seconda della loro gravità e in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia.

Art.12-Incompatibilità.

Il lavoratore dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità individuate dalla legge rispetto all'assunzione in oggetto.

Eventuali incarichi conferiti da altre Amministrazioni Pubbliche o privati devono essere autorizzati ai sensi del succitato art. 53 del D.Lgs. n.165/2001 del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e dal Regolamento in materia di incompatibilità e criteri per le autorizzazioni ai dipendenti allo svolgimento di incarichi a favore di altri soggetti.

Le violazioni alle disposizioni sull'incompatibilità comportano l'applicazione nei confronti del dipendente delle sanzioni disciplinari ed ogni altra conseguenza di legge.

Art. 13 – Tutela dei dati personali.

Il Comune garantisce al dipendente, che acconsente al trattamento dei propri dati personali, che detto trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di lavoro in atto verrà svolto nel rispetto del GDPR. I dati personali del dipendente sono trattati dal Comune esclusivamente per le finalità inerenti allo svolgimento del rapporto di lavoro e possono essere comunicati unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del dipendente stesso.

Art.1 4 – Disposizioni di rinvio.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto verranno applicate le norme e le condizioni contenute nel D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni, nel codice civile (Capo I, Titolo II, libro V), nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa nonché nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti del Comparto Regioni Autonomie Locali.

INFANTINO Antonio dichiara di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dando per conosciute le norme di riferimento alle quali si fa rinvio.

Il presente contratto redatto in carta è esente dall'imposta di bollo (n. 25 Tab. allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642) e non è soggetto alla registrazione (Art. 10 Tab. B - allegato al D.P.R. n. 131/1986). Esso fa stato tra le parti ed ha forza di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE RISORSE UMANE

ILDIRIGENTE